

Certificazione del sistema di gestione per la Qualità nel settore EA 28 secondo le particolari regole RT-05 in Italia

Le prescrizioni del presente Allegato sono ad integrazione di quanto previsto nel documento BI-2010 “Informazioni di base sulla Certificazione dei sistemi di gestione”.

Qualunque organizzazione interessata alla verifica dei sistemi di gestione per la qualità, secondo i requisiti della norma ISO 9001:2008 ed i requisiti speciali correlati all’RT-05 in Italia, ed all’ottenimento di un certificato dalla società **ASTRAIA®**, deve richiedere tale servizio compilando non solo il “Modulo di Richiesta per la certificazione di sistema di gestione”, ma anche il modulo speciale “Raccolta dati cantiere”. Entrambi i moduli sono disponibili sul sito web dell’Organismo di Certificazione (OdC), come pure sul sito web del Partner Commerciale Italiano di **ASTRAIA®** e, se richiesto, possono essere inviati anche per posta elettronica o in formato stampa.



Il processo di certificazione dei sistemi di gestione per la qualità secondo le norme stabilite nell’RT-05 si basa non solo sulle regole generali di accreditamento, che sono descritte nelle “Informazioni di base sulla Certificazione dei sistemi di gestione”, ma anche su alcune condizioni speciali che sono descritte di seguito.

1. Evidenze generali

La società da sottoporre a verifica deve fornire evidenza di:

- Riesame della Direzione completato;
- Verifiche Ispettive Interne, che coprano anche le attività di cantiere;
- Attività eseguite relative alla pianificazione, programmazione ed aggiornamento delle risorse e delle attrezzature (anche i dispositivi di misurazione);
- Conformità delle competenze e della qualificazione delle risorse umane a tutti i possibili requisiti regolamentari (riferimento alla legge 109/94);
- Esistenza di piani della Qualità per tutte le commesse partite dopo l’introduzione del sistema di gestione per la qualità (i Piani della Qualità devono essere aggiornati in base all’importanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i piani si possono basare su documenti standard. Il piano dei controlli è l’elemento più significativo del piano della qualità ed implica un’analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo).

2. Evidenze specifiche – outsourcing

Nel caso in cui la società da sottoporre a verifica abbia dei processi affidati in outsourcing, deve fornire evidenza che tali processi siano stati condotti nel documentato rispetto, sulla base di precise e valide clausole contrattuali.

L’Organismo di Certificazione **ASTRAIA®** può anche includere nel processo di Certificazione verifiche dirette sui processi affidati in outsourcing. Le modalità di verifica devono in ogni caso essere commisurate alle criticità coinvolte nei processi affidati in outsourcing, nonché al tipo di sorveglianza già condotta dalla società sottoposta a verifica sui soggetti affidatari. Se la società da sottoporre a verifica controlla completamente le attività degli affidatari e ne fornisce adeguata evidenza, non sono necessarie verifiche dirette da parte dell’OdC **ASTRAIA®**.

3. Verifica di certificazione

La verifica del sistema di gestione per la qualità viene effettuata nelle sedi della società da sottoporre a verifica, nonché in cantiere. Per la determinazione dei tempi di verifica necessari la società da sottoporre a verifica deve informare l'organismo di certificazione prima dell'effettuazione dell'audit sul numero di dipendenti per tutti i turni; il numero di dipendenti include il personale permanente e non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica, allo scopo di definire il numero di "addetti equivalenti" sulla base del quale verrà determinato il tempo di audit.

Sulla base delle informazioni ricevute dall'azienda e facendo riferimento all'Allegato A del documento IAF MD 5:2009 "Duration of QMS and EMS Audits", **ASTRAIA®** determina dunque il tempo totale dell'audit di certificazione, suddividendolo in Stage 1 e Stage 2.

Durante la verifica in sito l'organismo di certificazione **ASTRAIA®** verifica almeno un cantiere per ciascuna Macrofamiglia (opere edili, opere infrastrutturali, opere idrauliche, lavori di installazione, opere di recupero ambientale) o Categoria Speciale. Non sono necessari tempi di verifica addizionali per la verifica del primo cantiere.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate attività riconducibili a più macrofamiglie, la verifica presso quel cantiere può essere ritenuta valida per coprire tutte le macrofamiglie in oggetto.

Durante la verifica di certificazione devono essere verificati almeno 2 cantieri operativi che si trovino in stadi di avanzamento dei lavori significativi.

Nel caso di imprese con "addetti equivalenti" uguale o minore di 10 che dispongano di un solo cantiere aperto, la verifica può essere limitata al suddetto cantiere.

Relativamente alla valutazione di "attività di lavoro esterno" (attività espletate presso la sede del committente oppure attività eseguite da unità mobili), è necessario effettuare almeno una verifica di un sito operativo per ogni tipologia di attività svolta.

4. Verifica di sorveglianza

Il programma di sorveglianza annuale prevede almeno una verifica in cantiere in modo tale da sottoporre a verifica, nel periodo di validità del certificato, tutte le tipologie di attività rientranti nello scopo di certificazione.

Per tener conto di eventuali periodi di inattività delle imprese certificate, le tolleranze previste sugli intervalli di sorveglianza possono ampliarsi fino ad un massimo di +/- tre mesi dalla data di riferimento.

Al fine di condurre l'audit di sorveglianza in presenza di attività operative, si richiede all'impresa una maggiore attenzione nel comunicare all'OdC con continuità l'aggiornamento delle attività di cantiere, in vista di situazioni critiche per l'effettuazione corretta della sorveglianza.

5. Verifica di ri-certificazione

Durante la verifica di ri-certificazione l'organismo di certificazione **ASTRAIA®** verifica almeno 2 cantieri operativi che si trovino in stadi di avanzamento dei lavori significativi.

È fatto salvo il caso di imprese di dimensioni molto ridotte (con "addetti equivalenti" uguale o minore di 10) che dispongano di un solo cantiere operativo aperto. In tal caso la verifica di ri-certificazione è limitata a tale unico cantiere. L'organizzazione certificata deve informare l'OdC per iscritto dell'esistenza di tale unico cantiere.

Nel caso di attività di lavoro esterno della società certificata, l'Organismo di certificazione **ASTRAIA®** verifica in sito almeno una operazione per ogni tipologia di attività svolta.

Lo scopo di certificazione nella verifica di ri-certificazione si riferisce solo alle attività che sono state oggetto di verifica almeno due volte nel passato triennio (fatte salve eventuali estensioni, intervenute nel triennio o nella stessa verifica di ri-certificazione).

Al fine di condurre l'audit di rinnovo in presenza di attività operative, si richiede all'impresa una maggiore attenzione nel comunicare all'OdC con continuità l'aggiornamento delle attività di cantiere, in vista di situazioni critiche per l'effettuazione corretta della sorveglianza.

Nel caso di assenza di cantieri operativi motivata da gravi ed accertate difficoltà dell'impresa, ASTRAIA provvederà ad effettuare comunque la verifica di rinnovo prima della scadenza del certificato limitandosi, per le attività connesse ai cantieri, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo di un rinnovo così realizzato, il certificato rimane comunque subordinato ad una verifica di follow-up da programmare dopo la comunicazione di ripresa delle attività da parte dell'impresa e non oltre 3 mesi dal rinnovo della certificazione.

Il tempo dell'audit di rinnovo della certificazione viene determinato sulla base dell'Allegato A del documento IAF MD 5:2009 "Duration of QMS and EMS Audits".

6. Evidenze documentali (sostitutive) della società da sottoporre a verifica

Limitatamente all'effettuazione delle verifiche di prima certificazione o di ri-certificazione, l'organismo di certificazione **ASTRAIA®** può considerare sostituzione di una attività di verifica in cantiere/sito, un'evidenza oggettiva di una "corretta esecuzione" delle opere da parte della società da sottoporre a verifica tre degli elementi di seguito:

- documentazione relative alla pianificazione della commessa;
- documentazione relativa a pianificazione e controllo della documentazione;
- rispetto delle norme cogenti di settore (vincolante);
- rispetto del contratto stipulato con il Committente;
- gestione della documentazione di commessa effettuata in modo controllato;
- riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ecc.);
- adeguatezza e completezza dei contratti di sub-appalto;
- prove di funzionalità e di collaudo finali, verbalizzate.

Le attività oggetto della suddetta documentazione non devono essere concluse da più di 3 anni o, per le categorie OG5 – OG9 – OG10, da più di 5 anni.

L'utilizzo di evidenze documentali non è applicabile nel caso di imprese con un solo cantiere aperto con "addetti equivalenti" uguale o minore di 10.

7. Concessione del certificato

I certificati sono emessi per un periodo di 3 anni. Non c'è possibilità di modificare la data di scadenza dei certificati. In caso di accertate e gravi difficoltà della società certificata nel disporre di cantieri operativi durante il periodo previsto per la verifica di ri-certificazione, l'organismo di certificazione **ASTRAIA®** deve effettuare la verifica di ri-certificazione nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), con la verifica delle attività di cantiere nello scopo di valutazione delle rilevanti registrazioni.

Se tale verifica ha esito positivo, la Direzione dell'organismo di certificazione **ASTRAIA®** potrà decidere circa il rilascio certificato, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up in sito. Tale verifica in sito deve essere effettuata non appena la società certificata avrà comunicato all'organismo di certificazione **ASTRAIA®** l'avvio delle attività di cantiere e comunque entro 3 mesi dalla data di ri-certificazione.